
 DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23

Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. (11G0066)

Vigente al: 16-9-2013

Art. 10

Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare

1 All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«

 1. Atti traslativi a titolo oneroso della |
 proprieta' di beni immobili in genere e |
 atti traslativi o costitutivi di diritti reali |
 immobiliari di godimento, compresi la rinuncia |
 pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di |
 espropriazione per pubblica utilita' e i trasferi- |
 menti coattivi | 9 per cento

Se il trasferimento ha per oggetto case |
 di abitazione, ad eccezione di quelle di |
 categoria catastale A1, A8 e A9 , ove |
 ricorrano le condizioni di cui alla nota |
 II-bis) | 2 per cento

»

b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);

c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».

2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non puo' essere inferiore a 1.000 euro.

((3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalita' direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro

cinquanta.))

4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.
